



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Registro Generale n. 178

Lucera, 03-12-2020

Prot. n. _____

Ufficio:

ORDINANZA

N. 177 del 03-12-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DAL 04 DICEMBRE 2020 AL 22 DICEMBRE 2020.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. del 13/10/2020;

Visto il D.P.C.M. del 18/10/2020;

Visto il D.P.C.M. del 24/10/2020;

Visto il D.P.C.M. del 03/11/2020;

Valutata la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del D.P.C.M. 03 novembre 2020, nonché di favorire un'efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;

Considerato che, in detti atti, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

Visto l'ultimo Bollettino epidemiologico della Regione Puglia, nel quale si conferma che il Comune di Lucera è inserito nella fascia con un numero di contagi superiore a 51;

Considerato altresì che l'elevata incidenza del numero di persone in quarantena/isolamento sulla popolazione residente, determina un notevole aggravio, nonché criticità organizzative, per l'erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, a carattere domiciliare nonché, in caso di insorgenza di sintomi non lievi, un ulteriore aggravio sulle strutture ospedaliere;

Rilevato che dai dati comunicati dagli organi competenti, il numero dei soggetti con tampone positivo e certificato dall'ASL continua a crescere nonostante le attuate misure di contrasto alla diffusione del virus;

Rilevato che la situazione risulta aggravata dal ritardo nel reperire i dati epidemiologici volti alla predisposizione della quarantena immediata di quanti abbiano avuto contatti con soggetti positivi;

Visti i dati comunicati dai laboratori privati i quali segnano una continua crescita dei soggetti risultati positivi al test COVID – 19 nella Città di Lucera, dati da aggiungersi a quelli ufficiali trasmessi;

Vista la nota pec del 14.11.2020, a firma dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi presenti nella Città di Lucera, con la quale viene assicurata la didattica a distanza per tutti gli alunni e quella in presenza per gli allievi BES che ne dovessero farne richiesta;

Viste le note dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio comunale, del 27/11/2020 e del 03/12/2020;

Uditi i Dirigenti Scolastici di cui sopra;

Visto il verbale del C.O.C. del 27/11/2020, prot. n. 55407;

Viste le risultanze della riunione dei Capigruppo Consiliari del 03/12/2020, in cui è stata auspicata l'adozione di ulteriori provvedimenti stringenti per porre un freno al dilagare dei contagi;

Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;

Ritenuto necessario, quale specificamisure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile ed urgente;

Visti

- la legge 07.08.1990 n. 241;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 54 contenente la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, **a decorrere dal 04 dicembre e fino a tutto il 22 dicembre 2020**, ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, nonché tutta la normativa sopra richiamata, vista e considerata,

ORDINA

- a) **la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantendo al contempo la didattica a distanza per tutti gli alunni e la didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali che volessero avvalersene;**

La trasmissione via pec della presente Ordinanza alla Prefettura – U.T.G. di Foggia, per quanto previsto dalle normative vigenti;

La presente Ordinanza venga notificata al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e alle Guardie Ambientali legittimate ad operare sul territorio comunale, per l'esecuzione ed il controllo;

La violazione della presente Ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dal D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito nella Legge n. 35 del 2020, dal D.L. n. 33 del 16/05/2020, convertito nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, dal D.P.C.M. in vigore, salvo che il fatto non costituisca reato.

- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar entro il termine di 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;
- Che la presente Ordinanza, stante il numero indeterminato ed elevato dei destinatari, sia notificata alla cittadinanza ed a tutti i destinatari, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sito istituzionale del Comune, trasmissione agli organi di stampa, che avranno valore di notificazione ai sensi di legge;
- La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e resa pubblica anche mediante comunicazione agli organi di stampa.

Lucera, 03/12/2020

Il Sindaco
Dott. Giuseppe
Pitta

È copia conforme all'originale